



CITTÀ DI LODI

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 116 DEL 23/12/2024**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2025

L'anno 2024 addì 23 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio UGGE' ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale CARLINO DIEGO.

Fatto l'appello nominale alle ore 18.39 risulta:

FUREGATO ANDREA	Presente
MEROLA MICHELE	Presente
SIGNORONI ERNESTINA	Presente
NARDONE ANTONELLO	Presente
TONARELLI LUCIANA	Presente
MARICONTI IVANO	Presente
RANCATI PIERANTONIO	Presente
PELLECCHIA DOMENICO MARIA	Presente
LEVANTINO ANDREA	Presente
RUSCITTI NICOLA	Presente
ONOFRI BARBARA	Presente
UGGE' ANTONIO	Presente
GALLETTI CRISTIANO	Presente
MARTINO ALESSANDRO	Presente
QUIRICO LUCIANA	Presente
COLIZZI FEDERICA	Presente
SANTANTONIO GIANFRANCA	Presente
CESANI SILVANA	Presente

BERNASCONI SIMONA	Presente
BONFANTI MAURIZIO	Presente
PREMOLI TOMMASO	Assente
CASANOVA SARA	Presente
FERRI ELEONORA	Assente
AUGUSSORI LUIGI	Presente
SICHEL ROBERTO MARIA	Assente
BAGGI GIULIA	Assente
CALDERINI MAURIZIO	Assente
MAGLIO PATRIZIA	Assente
INVERNIZZI GIANMARIO	Presente
MAIOCCHI ELENA ALDA	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Presente
MAGGI LORENZO	Presente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assente

presenti n. 26

assenti n. 7

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Tagliaferri Laura, Minojetti Manuela, Caserini Stefano, Piacentini Simone, Devecchi Mariarosa, Milanesi Francesco, Pozzoli Simonetta e Scotti Gianluca (dalle ore 20.27)

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art. 4 del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, *decorre dall'anno d'imposta 2025*".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26/6/2020 modificata con successiva deliberazione C.C. n. del .

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

- 4) Di are atto, altresì, che per le fattispecie per le quali viene applicata l'aliquota differenziata, (con l'esclusione della fattispecie di fabbricati appartenente alla categoria D/5) viene disposta la presentazione di apposita comunicazione, predisposta dal servizio tributario eventualmente corredata dalla documentazione necessaria a comprova. Gli elementi, i dati e le condizioni dichiarate o comunicate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta
- 5) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00dichiarare il presente

Si dà atto che i presenti sono **n. 25** essendo entrati dopo l'appello i consiglieri Premoli (alle ore 18.50), Ferri Eleonora (alle ore 18.54) ed essendo uscito il sindaco Furegato (alle ore 20.09) rientrato poco dopo (alle ore 20.24), il consigliere Pellecchia (alle ore 21.52) rientrato poco dopo (alle ore 22.01), il consigliere Maggi (alle ore 22.59), il consigliere Rancati (0.14) ed il presidente Uggè (0.11).

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *assessore Piacentini* il quale illustra il provvedimento in oggetto, alle ore 00.19 rientra in aula il consigliere Rancati e alle ore 00.27 rientra in aula il presidente Uggè il quale riassume la presidenza della seduta = presenti **n. 27**, *Invernizzi* per dichiarazione di astensione al voto.

Poco prima della votazione esce dall'aula la consigliera Sobacchi Mariagrazia = presenti **n. 26**
Il *presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 21**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 5**

favorevoli **n. 21**

contrari **n.0**

astenuti 1.Maiocchi Elena Alda, 2.Casanova Sara, 3.Augussori Luigi, 4.Invernizzi Gianmario, 5. Ferri Eleonora

favorevoli 1.Premoli Tommaso, 2.Galletti Cristiano, 3.Martino Alessandro, 4.Merola Michele, 5.Signoroni Ernestina, 6.Nardone Antonello, 7.Tonarelli Luciana,8.Mariconti Ivano, 9.Colizzi Federica, 10.Bonfanti Maurizio, 11.Quirico Luciana,12.Levantino Andrea, 13.Ruscitti Nicola, 14. Onofri Barbara, 15.Santantonio Gianfranca, 16.Bernasconi Simona, 17. Cesani Silvana, 18. Furegato Andrea, 19.Pellecchia Domenico, 20.Rancati Pierantonio, 21. Uggè Antonio.

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è **approvata**.

Rientra in aula la consigliera Sobacchi Mariagrazia = presenti **n. 27**.

Il *presidente Uggè* chiede ora al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione approvata.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 21**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 6**

favorevoli **n. 21**

contrari **n.0**

astenuti 1.Maiocchi Elena Alda, 2.Casanova Sara, 3.Augussori Luigi, 4.Invernizzi Gianmario, 5. Ferri Eleonora, 6.Sobacchi Mariagrazia

favorevoli 1.Premoli Tommaso, 2.Galletti Cristiano, 3.Martino Alessandro, 4.Merola Michele, 5.Signoroni Ernestina, 6.Nardone Antonello, 7.Tonarelli Luciana,8.Mariconti Ivano, 9.Colizzi Federica, 10.Bonfanti Maurizio, 11.Quirico Luciana,12.Levantino Andrea, 13.Ruscitti Nicola, 14.

Onofri Barbara, 15.Santantonio Gianfranca, 16.Bernasconi Simona, 17. Cesani Silvana, 18. Furegato Andrea, 19.Pellecchia Domenico, 20.Rancati Pierantonio, 21. Uggè Antonio.

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione, **è approvata.**

Sottoscritta dal Presidente del Consiglio

UGGE' ANTONIO

con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

CARLINO DIEGO

con firma digitale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,05%
Terreni agricoli		1,05%
Aree fabbricabili		1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,05%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,09%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,63%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito	0,76%

appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - Tipologia di attività: Microimprese - Codice ATECO: 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) - Con contratto registrato <p>*Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>	0,9%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - Codice ATECO: 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	0,9%
--	---	------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 13/12/2024 alle 09:54:59



CITTÀ DI LODI

COMUNE DI LODI	Numero		
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	16		16.12.2024

- 1 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia di n.969/2023, pronunciata il 07/03/2023 - procedimento rg 599/2022. "
- 2 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: " Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione dell'avvio del procedimento e richiesta integrazioni concessione pozzi per uso potabile centro sportivo Belgiardino. Codice sipiuiui_21_00000090047";
- 3 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione dell'istanza in sanatoria di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in comune di Lodi presso la cascina Caccialanza mediante 1 pozzo per uso igienico sanitario. codice sipiui ui_18_00000030154".
- 4 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2025";
- 5 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Modifica al vigente regolamento imu - anno 2025";
- 6 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 204 del 29.11.2024 , avente a oggetto: "Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2024-2025-2026 ex art.42, co. 4, e art.175, co. 4, d.lgs 267/2000";

- 7 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: “Roggia Molina-Gissara approvazione schemi di convenzione con valore di accordo transattivo regolanti i rapporti tra Comune e Proprietà della Roggia”.
- 8 Varie ed eventuali


			Presente
Ernestina Lomi Signoroni-vice presidente	Partito Democratico Furegato Sindaco	4	SI
Ivano Mariconti	Partito Democratico Furegato Sindaco	3	SI
Luciana Tonarelli	Partito Democratico Furegato Sindaco	3	SI, esce alle ore 22:00
Cristiano Galletti	Furegato Sindaco Buongiorno Lodi	4	SI
Federica Colizzi	Lodi Civica Milanese	2	SI
Simona Bernasconi	110& Lodi	1	SI
Silvana Cesani	Lodi Comune Solidale	1	NO, delega Carlo Savarè
Maurizio Bonfanti	Luca Scotti Lodi al Centro	1	SI
Sara Casanova	Lega Salvini Lombardia	4	SI, esce alla ore 20:30
Giulia Baggi	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	3	NO, delega Elisa Gualteri
Gianmario Invernizzi	Sara Casanova Sindaco	1	SI
Lorenzo Maggi	Il Broletto con Maggi	1	SI, esce alla ore 21:20
Elena Alda Maiocchi- Presidente	Gruppo Misto	4	SI

Partecipa alla seduta l'Assessore al bilancio Ing. Simone Piacentini , l'Assessore agli Affari Legali Avv. Manuela Minojetti , l'Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio Ing. Gianluca Scotti , il dirigente della Direzione 1 dott. Alberto Giani ed il funzionario Francesco Goldaniga.

Ad ore 18,35 viene verificata la presenza del numero legale per la regolare convocazione della commissione che, a seguito di appello nominale, risulta legittimamente costituita.

La Presidente Maiocchi dichiara aperta la seduta e chiede di modificare l'ordine del giorno, anticipando la discussione del punto 7) dopo il punto 3); si determina così il nuovo OdG:

- 1 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia di n.969/2023, pronunciata il 07/03/2023 - procedimento rg 599/2022. "
- 2 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: " Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione dell'avvio del procedimento e richiesta integrazioni concessione pozzi per uso potabile centro sportivo Belgiardino. Codice sipiuiui_21_00000090047";
- 3 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esecuzione dell'istanza in sanatoria di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in comune di Lodi presso la cascina Caccialanza mediante 1 pozzo per uso igienico sanitario. codice sipiui ui_18_00000030154".
- 4 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Roggia Molina-Gissara approvazione schemi di convenzione con valore di accordo transattivo regolanti i rapporti tra Comune e Proprietà della Roggia"
- 5 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2025";
- 6 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Modifica al vigente regolamento imu - anno 2025";
- 7 Esame ed approvazione del provvedimento avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 204 del 29.11.2024 , avente a oggetto: "Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2024-2025-2026 ex art.42, co. 4, e art.175, co. 4, d.lgs 267/2000";
- 8 Varie ed eventuali



La Presidente passa all'Assessore Minojetti la parola per l'illustrazione del **PUNTO 1)** all'Odg;

dopo l'illustrazione del punto da parte dell'Assessore , il Commissario Gualteri chiede le ragioni per le quali il professionista incaricato dall'Ente abbia perso la causa ; l'Assessore risponde che le motivazioni risalgono nella giurisprudenza ormai costante che permette il posizionamento delle antenne in tutte le aree delle città con eccezione di quelle occupate dalle scuole e dagli ospedali.

LA COMMISSIONE procede alla votazione del punto n. 1)

- con n. 18 voti favorevoli espressi dai Commissari a votazione palese (Ernestina Lomi Signoroni, Ivano Mariconti , Luciana Tonarelli, Cristiano Galletti , Federica Colizzi , Simona Bernasconi , Maurizio Bonfanti) ;
- con nessun voto contrario ;
- con n. 4 Commissari astenuti (Sara Casanova, Gianmario Invernizzi, Lorenzo Maggi , Elena Alda Maiocchi)
- i Commissari Carlo Savarè e Elisa Gualteri non partecipano al voto in quanto non sono consiglieri comunali;

PUNTO 2)

L'Assessore Scotti , prima di illustrare il PUNTO 2) all' Odg, chiede di poter discutere i punti 2) e 3) congiuntamente ; il Commissario Maggi manifesta la propria contrarietà per cui si procede con la discussione dei due punti separatamente

A seguito dell' illustrazione del punto, il Commissario Gualteri ed il Commissario Scotti chiedono all' Assessore Scotti di illustrare i passi amministrativi che hanno determinato l'insorgere del debito ; l'Assessore da riscontro che si tratta di pozzi che hanno prelevato l'acqua direttamente dalla falda acquifera e di cui si rende necessario la regolarizzazione in sanatoria dei diritti provinciali di prelievo riconoscendo alla Provincia quanto di sua spettanza dall'anno 2014 ad oggi;

Il Commissario Gualteri ed il Commissario Maggi ritengono che avrebbe dovuto essere presente il dirigente ovvero un funzionario della direzione tecnica per illustrare sotto l'aspetto meramente tecnico le ragioni che hanno prodotto l'insorgere di questo debito e chiedono che il punto sia discusso in una nuova seduta della commissione bilancio con la presenza dei succitati tecnici;

il Commissario Lomi Signoroni interviene precisando come secondo lei tale provvedimento sia trasparente e presenti tutti gli elementi che permettono ai Commissari una precisa analisi delle situazioni che hanno fatto emergere questo debito fuori bilancio;

l'Assessore Piacentini illustra come già nel 2019 era nota questa situazione da regolarizzare e che è ora portata all'esame della commissione;

il Commissario Gualteri chiede ulteriori spiegazioni sulle modalità con le quali si è prodotto questo debito in quanto ritiene che la discussione fino ad ora sviluppatasi non gli abbia permesso di acquisire tutte le informazioni necessarie ;

il Commissario Maggi ribadisce la richiesta di rinvio della discussione del presente punto ad una nuova seduta con la presenza dei funzionari della direzione tecnica ed invita il Presidente Maiocchi ad esprimersi in quanto il rinvio rappresenta una sua prerogativa;

il Commissario Bernasconi interviene e chiede che la commissione possa esercitare il diritto di votare il provvedimento ;

il Commissario Martino dichiara che gli atti del provvedimento sono chiari ed esaustivi per poter inquadrare gli estremi ed il contesto in cui è nato il debito fuori bilancio ;

il Commissario Bonfanti interviene dichiarando come dai documenti agli atti della commissione sia chiaro l'ambito in cui è nato il debito fuori bilancio ; osserva inoltre come il regolamento sul funzionamento delle commissioni non preveda la presenza nell'aula del dirigente competente per materia del provvedimento , ritiene esaustiva la spiegazione fatta dall'Assessore Scotti e propone di dar corso alla votazione del provvedimento;

il Commissario Mariconti concorda con l'intervento del Commissario Bonfanti , ribadendo come l'illustrazione dell'Assessore Scotti sia stata completa ed esaustiva , non richiedendo nessun approfondimento aggiuntivo;

il Commissario Invernizzi ritiene che , al di là del valore economico del debito , la questione in dibattimento sia molto grave e che richieda la convocazione di una nuova sessione della commissione per acquisire maggiori informazioni ;

il Commissario Casanova interviene ribadendo la richiesta di rinviare il punto in discussione ed il successivo ad una nuova sessione della commissione con la presenza dei funzionari della direzione tecnica ;

il Commissario Colizzi invita il Presidente Maiocchi a porre ai voti il provvedimento;

il Presidente Maiocchi ritiene di accettare la richiesta di rimandare la discussione del presente punto e del successivo ad altra sessione della commissione bilancio con la partecipazione dei funzionari della direzione tecnica;

l'Assessore Piacentini interviene per ricostruire ed esporre il susseguirsi degli eventi che hanno portato al sorgere di questo debito fuori bilancio;

il Commissario Martino ed il commissario Bonfanti dichiarano di accettare doverosamente la decisione del Presidente Maiocchi ma ribadiscono di non comprendere quale possa essere il contributo aggiuntivo che la presenza della parte tecnica possa apportare alla discussione rispetto alla documentazione depositata agli atti della commissione;

il Commissario Invernizzi ribadisce la richiesta della presenza della pare tecnica e replica che tale richiesta non può essere considerata come un atto di ostruzionismo ma come il diritto della minoranza di comprendere le ragioni dei provvedimenti che vengono proposti all'esame della commissione;

rilevato che non ci sono altri interventi , il Presidente da atto che il presente PUNTO 2) ed il successivo PUNTO 3) sono rinviati ad altra commissione;

PUNTO 4)

L'Assessore Scotti illustra il PUNTO 4) all' Odg;

i Commissari Gualteri ed Invernizzi chiedono il rinvio del punto in discussione per la mancanza nell'aula della commissione della parte tecnica che possa integrare le spiegazioni date dall'Assessore Scotti;

il Presidente Maiocchi propone , per garantire il regolare funzionamento della macchina comunale in relazione al calendario delle sedute di consiglio comunale già previste, di convocare la prossima seduta della commissione in data tale da conciliare le esigenze dei commissari che chiedono un maggior dettaglio informativo ed il regolare svolgimento delle sedute consiliari come programmate ;

rilevato che non ci sono altri interventi , il Presidente da atto che il presente PUNTO 4) è rinviato ad altra commissione;

PUNTO 5) e 6)

L'Assessore Piacentini illustra congiuntamente il PUNTO 5) ed il PUNTO 6) all' Odg;

A seguito dell' illustrazione dei punti, il Commissario Invernizzi ritiene che un aumento anche minimo del gettito Imu sulla categoria dei commercianti rappresenti un elemento negativo per la vitalità del commercio di vicinato ;

il Commissario Gualteri chiede se sia possibile avere un prospetto di confronto delle aliquote Imu variate nel passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione; l'Assessore Piacentini riscontro che la nuova formulazione tariffaria come voluta dal prospetto ministeriale impedisce questa possibilità di raffronto e da lettura puntuale delle nuove aliquote, come riportate nel testo della proposta deliberativa all'esame della commissione

**LA COMMISSIONE
procede alla votazione del punto n. 5)**

- con n. 15 voti favorevoli espressi dai Commissari a votazione palese (Ernestina Lomi Signoroni, Ivano Mariconti , Cristiano Galletti , Federica Colizzi , Simona Bernasconi , Maurizio Bonfanti) ;
- con nessun voto contrario ;
- con n. 2 Commissari astenuti (Gianmario Invernizzi , Elena Alda Maiocchi)
- i Commissari Carlo Savarè e Elisa Gualteri non partecipano al voto in quanto non sono consiglieri comunali;

**LA COMMISSIONE
procede alla votazione del punto n. 6)**

- con n. 15 voti favorevoli espressi dai Commissari a votazione palese (Ernestina Lomi Signoroni, Ivano Mariconti , Cristiano Galletti , Federica Colizzi , Simona Bernasconi , Maurizio Bonfanti) ;
- con nessun voto contrario ;
- con n. 2 Commissari astenuti (Gianmario Invernizzi , Elena Alda Maiocchi)
- i Commissari Carlo Savarè e Elisa Gualteri non partecipano al voto in quanto non sono consiglieri comunali;


PUNTO 7)

L'Assessore Piacentini illustra il PUNTO 7) all' Odg;

A seguito dell' illustrazione del punto,

**LA COMMISSIONE
procede alla votazione del punto n. 7)**

- con n. 15 voti favorevoli espressi dai Commissari a votazione palese (Ernestina Lomi Signoroni, Ivano Mariconti , Cristiano Galletti , Federica Colizzi , Simona Bernasconi , Maurizio Bonfanti) ;
- con nessun voto contrario ;



- con n. 2 Commissari astenuti (Gianmario Invernizzi , Elena Alda Maiocchi)
- i Commissari Carlo Savarè e Elisa Gualteri non partecipano al voto in quanto non sono consiglieri comunali;

Ad ore 22:15 la presidente Maiocchi dichiara chiusa la seduta.

Il segretario verbalizzante
Francesco Goldaniga





CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. **5620 / 2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Lodi, 13/12/2024

**Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale**



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2025

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **5620/2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 13/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **116** del **23/12/2024**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 30/12/2024 al 14/01/2025

Lodi, 30/12/2024

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
BRAMBATI PAOLO
con firma digitale